



**ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA**

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17 - Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

E-mail [meic819005@istruzione.it](mailto:meic819005@istruzione.it) - [meic819005@pec.istruzione.it](mailto:meic819005@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icvillafraancatirrena.edu](http://www.icvillafraancatirrena.edu).

AL PERSONALE DOCENTE  
dell 'I.C Villafranca T.

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Circ.n.359

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA  
Prot. 0005078 del 18/03/2025  
IV (Uscita)

AL D.S.G.A  
AL PERSONALE ATA  
Loro sedi –

Agli Atti  
All'Albo  
Al sito

**OGGETTO: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA - O.M. n.3 del 09/01/2025 e Nota Ministeriale del 23/01/2025 n.2867 – Riferimenti al D. Lgs. n.62 del 2017**

**PREMESSA**

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l'Ordinanza Ministeriale del 9 gennaio 2025 – “*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*”, emanata in ottemperanza alla Legge n.150 del 2024, ha introdotto novità sulla valutazione nella scuola del primo ciclo, le quali saranno operative dal secondo quadrimestre, allo scopo di permettere, ai sensi dell'art.7 (*Norme transitorie*) dell'O.M., di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni.

**NOTA MINISTERIALE n.2867 del 2025**

A seguito dell'OM è stata emanata la Nota 2867 avente ad oggetto: “*Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*” che ha riassunto il quadro normativo sulla valutazione, con riferimento al D. Lgs. n.62 del 2017, soffermandosi sui criteri di valutazione, definiti dal collegio dei docenti e da inserire nel PTOF, sulla valutazione per l'apprendimento utile per migliorare gli esiti degli alunni, per riprogettare l'insegnamento e riadattarlo ai loro bisogni “*in una prospettiva di personalizzazione e valorizzazione dei talenti*”.

La Nota indica altresì esempi di impostazioni grafiche del documento di valutazione che la scuola può adottare per rendere *“una chiara e trasparente comunicazione alle famiglie della valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari”*.

Premesso che **la valutazione ha finalità formativa**, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, il riferimento imprescindibile per la valutazione è rappresentato dalle Indicazioni Nazionali di cui al D.M. 254 del 2012, § Valutazione, ove riguardo alla **valutazione formativa** è ben specificato quanto segue:

*“la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva i percorsi da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico, su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”.*

Tra le rilevanti novità per la **SCUOLA PRIMARIA**, l’Ordinanza stabilisce:

- le finalità della valutazione degli apprendimenti (art.2);
- le modalità di valutazione degli apprendimenti (art.3);
- la valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (art.4) già stabiliti nel D. Lgs. n.62 del 2017.

---

## LE FINALITA' DELLA VALUTAZIONE (SCUOLA PRIMARIA)

---

**L’art.2 dell’OM**, richiamando l’art.1 del D.Lgs. n.62 del 2017, decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, riporta due tratti salienti della valutazione: **il processo formativo** e **i risultati di apprendimento degli alunni**, assegnando alla valutazione una finalità formativa ed educativa, la documentazione dello sviluppo dell’identità personale e la promozione dell’autovalutazione di ciascun alunno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, tutte concorrenti al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.

Da ciò si evince la natura multidimensionale della valutazione, non riducibile ad una mera determinazione dei risultati di apprendimento, quanto piuttosto ad un’analisi progressiva del percorso svolto dal singolo alunno che sarà valutato anche in relazione allo sviluppo della sua identità, al grado di maturazione conseguito, giacché a ciascuno occorre assicurare il successo formativo, inteso come il risultato di un insieme di risorse scolastiche, sociali e culturali, di competenze civiche che l’alunno possiede e che contribuiscono alla piena realizzazione del suo progetto di vita personale.

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto (art.2 comma 2, OM). Da ciò discende il riferimento ineludibile ai traguardi per lo sviluppo delle competenze declinati per ogni disciplina nelle Indicazioni Nazionali di cui al DM n.254 del 2012 che *“costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli”*.

---

## VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA

---

**“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa**, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, **attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento**

**raggiunti**, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”.

I **giudizi sintetici**, indicati nell’Ordinanza, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo sono i seguenti:

- a) ottimo
- b) distinto
- c) buono
- d) discreto
- e) sufficiente
- f) non sufficiente

Ad **ogni giudizio occorre correlare la descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Tuttavia, **l’OM all’art.3 comma 3 indica la possibilità di riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina del curricolo**, (compreso l’insegnamento dell’educazione civica).

Come già anticipato sopra, la Nota ministeriale 2867 fornisce degli esempi di documenti di valutazione che il collegio docenti può adottare e a cui si rimanda per un’attenta lettura (Nota ministeriale 2867 allegata alla presente); tali esempi contemplano: (esempio 1) un documento corredata per ogni disciplina da un giudizio e da una descrizione del giudizio e un altro (esempio 2) che prevede un giudizio, una descrizione del giudizio e correlati ad essi i principali obiettivi di apprendimento della disciplina; la scelta è onore del collegio e prima della successiva deliberazione sarà oggetto di confronto e lavoro nelle ore di programmazione della scuola primaria.

---

## VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

---

Ai sensi dell’art.3 comma 7 “**la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione**” (art.2 comma 5 D. Lgs. n.62 del 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

L’**art. 2 comma 5** per i contenuti oggetto della valutazione del comportamento rimanda all’articolo 1 commi 3 e 4 che si esplicitano qui di seguito:

“**3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.**

**4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio”.**

---

La valutazione esprime la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto ed è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

---

## **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

---

Nell'art.4 dell'OM n.3 si legge quanto segue:

- "*1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*
- 2. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170".*

In ordine a tale articolo occorre fare riferimento all'art.11 del D. Lgs. n.62 del 2017 che definisce:

- **comma 1** *La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. Dunque, esplicito riferimento al PEI;*
- **comma 2** *Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; garantire lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art.314 TU).*

Per quel che concerne la valutazione occorre fare riferimento anche all'art.16 della Legge n.104 del 1994, rubricato "Valutazione del rendimento e prove d'esame", altresì richiamato nelle recenti *Linee guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche*" allegate al DM 182 del 2020:

- 1.** *Nella valutazione degli alunni con disabilità da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del Piano educativo individualizzato:*
  - a) *per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici [e quali siano];*
  - b) *quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.*
- 2.** *Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.*

---

## **VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA DI CUI ALLA LEGGE 170 DEL 2010 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

---

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono essenziali i commi 9, 10 e 11 dell'art.11 già citato ovvero:

- 9.** *Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la **valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale***

**del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato** predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

**10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.**

**11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.**

---

## **VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

---

Per la Scuola Secondaria di primo grado l'art.5 dell'Ordinanza cambia la **valutazione del comportamento che verrà ora espressa con voto in decimi**, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).

### **DPR n.249 del 1998**

**Art.2 comma 4** “*lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento*”.

---

## **VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INFERIORE A SEI DECIMI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO (art.5 comma 3 O.M.)**

---

Altra importante novità per la valutazione della Scuola Secondaria di primo grado, introdotta dalla Legge n.150 del 2024 è l'integrazione del **comma 2-bis** all'art.6 del D. Lgs. n.62 del 2017, rubricato “*Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo*” che così stabilisce: **COMMA 2-BIS** “**se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studio**”.

Alla luce delle considerevoli novità sopra riportate, nei prossimi mesi, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'art.4 del DPR n.275 del 1999, il Collegio dei docenti sarà impegnato ad elaborare i criteri di valutazione che saranno inseriti nel PTOF, che saranno oggetto di delibera e verranno resi noti alle famiglie con le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.

Si ringrazia come sempre per la fattiva collaborazione.

**F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rossana Ingrassia**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex articolo 3, D.L. 39, 1993